

**Legge federale  
che modifica quella su i crediti agricoli d'investimento  
e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola**

(Dell'8 ottobre 1971)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1971 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

**I**

La legge federale del 23 marzo 1962 <sup>2)</sup> su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione promuove con crediti d'investimento le misure volte a razionalizzare l'agricoltura, migliorandone durvolmente le condizioni di produzione e d'esercizio, nei limiti delle disposizioni seguenti. Queste misure devono essere ordinate in maniera che la produzione agricola basti, per quanto sia possibile, all'approvvigionamento del Paese e corrisponda alla capacità di smercio del mercato interno e alle possibilità di esportazione.

*Art. 3 cpv. 1 lett. a*

- a. se i contributi assegnati in virtù d'altre disposizioni del diritto federale o cantonale, purché non siano espressamente subordinati ai crediti d'investimento, non bastino nel caso particolare;

*Art. 4*

<sup>1</sup> I servizi cantonali competenti (art. 2) determinano in ciascun caso le condizioni e gli oneri necessari a conseguire e assicurare lo scopo dei crediti d'investimento. Nel caso di vendita lucrosa dell'azienda o d'una parte di essa, entro 25 anni dopo la conclusione del contratto di mutuo, sarà dovuta una

Condizioni e oneri

<sup>1)</sup> FF 1971 I 39

<sup>2)</sup> RU 1962 1323 - 914.1

somma proporzionata al maggior onere dell'interesse, quale deriverebbe da un mutuo pari al credito ottenuto e al saggio usuale; tale somma non deve superare il lucro conseguito.

<sup>2</sup> Di norma, il richiedente dev'essere tenuto a rimborsare adeguatamente, oltre i crediti d'investimento, anche gli altri crediti.

*Art. 6 marg.*

*(concerne soltanto i testi francese e tedesco)*

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> I mutui concessi o garantiti devono essere restituiti. La durata della restituzione è stabilita secondo la natura dei provvedimenti e tenuto conto delle possibilità materiali dell'esercizio; di regola, essa non può superare 25 anni.

*Art. 8*

Decorsi 25 anni dall'entrata in vigore della presente legge, non sarà più concesso né garantito alcun mutuo d'investimento. I mutui e le fideiussioni dati anteriormente, e valevoli oltre quel termine, possono essere adeguati alle circostanze, nei limiti della presente legge.

Termine di concessione di mutui di investimento

*Art. 10 cpv. 1 lett. a ed e (nuova) e cpv. 2 (nuovo)*

<sup>1</sup> . . .

a. per bonifiche fondiarie, costruzione di edifici rurali, lavori di scolo delle acque di rifiuto e opere forestali, correlate a quelle previste nel titolo quinto della legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 <sup>1)</sup>;

. . .

e. come crediti di costruzione a favore d'importanti progetti di bonifiche fondiarie e di sistemazione, approntati nell'ambito di un piano complessivo.

<sup>2</sup> Delle attrezzature acquistate in comune, nel senso del capoverso 1 lettera b, non può essere tenuto conto qualora, nel raggio considerato, sussistano aziende individuali che intendono e sono in grado di svolgere altrettanto bene i compiti previsti.

*Art. 11 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Le domande di mutui o di fideiussioni in conformità dell'articolo 10 devono essere presentate tempestivamente al servizio cantonale competente (art. 2), in modo che la procedura

<sup>1)</sup> RU 1953 1133 - 910.1

secondo i capoversi 2 a 6 possa essere svolta prima dell'avvio dei provvedimenti.

<sup>4</sup> Il servizio cantonale competente (art. 2) decide circa la domanda e stabilisce, in particolare, le condizioni e gli oneri. Esso comunica le decisioni anche al servizio federale competente, allegando, nei casi previsti all'articolo 49 capoverso 2, l'inserito completo.

*Art. 12 cpv. 1 lett. d*

d. se, entro un mese dall'ingiunzione, il debitore non paga l'interesse annuale scaduto e l'annualità di restituzione.

*Art. 14 lett. b*

b. per finanziare il saldo delle spese di:

- bonifiche fondiarie;
- costruzione di edifici rurali;
- opere forestali correlate a quelle previste nel titolo quinto della legge del 3 ottobre 1951 sull'agricoltura e attuate dal proprietario del fondo dell'opera, oppure, nel caso d'impresa in comunione, se quegli non sia in grado di pagare la sua quota;

*Art. 15 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1 bis</sup> Per garantire crediti d'esercizio, la Confederazione e i Cantoni possono fornire una fideiussione.

*Art. 17<sup>bis</sup> (nuovo)*

Creazione di un'esistenza non agricola

Gli agricoltori, che alienano il loro terreno, ad un equo prezzo, per favorire l'ampliamento di altre aziende agricole oppure l'affittano per una durata di almeno 12 anni, possono ottenere crediti d'investimento per crearsi un'esistenza non agricola, purché la loro situazione patrimoniale lo giustifichi.

*Art. 19 cpv. 2 lett. b*

b. se entro 2 mesi dall'ingiunzione, egli non paga l'interesse annuale scaduto e l'annualità di restituzione;

*Art. 20 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nei 19 anni successivi, saranno accordati altri crediti secondo i bisogni e tenuto conto della situazione finanziaria della Confederazione.

### Art. 23

<sup>1</sup> Le prestazioni della Confederazione, eccettuata la quota di perdita a suo carico (art. 24 cpv. 2), gli interessi di mutui (art. 21 cpv. 2) e le somme che siano dovute in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 ultima frase sono debiti dei Cantoni e devono essere rimborsati al termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della durata dei mutui. Decorso tale termine, il Consiglio federale, uditi i Cantoni, darà le prescrizioni particolari. È riservato il capoverso 2.

Debiti e crediti risultanti dalle prestazioni federali; rimborso

<sup>2</sup> Se le somme rimborsate e gli interessi dei mutui superassero il bisogno, la restituzione degli assegnamenti superflui potrà essere domandata prima del decorso dei 25 anni.

### Art. 25

La Confederazione offre la possibilità, nei limiti delle disposizioni del presente titolo: Principio

- a. di proseguire l'aiuto finanziario agli agricoltori nel disagio e meritevoli di soccorso;
- b. di convertire i debiti esistenti, dei quali il pagamento degli interessi, con la concessione di crediti d'investimento, è reso impossibile o è intralciato. A tale riguardo devono essere presi in considerazione, tenuto conto di eque quote di restituzione, i redditi e il patrimonio.

### Art. 27 cpv. 1 e 3

<sup>1</sup> L'aiuto secondo il presente titolo consiste esclusivamente in un soccorso finanziario a favore di persone fisiche per eliminare o evitare, in determinati casi, le strettezze finanziarie (art. 13 cpv. 3) non ascrivibili a colpa.

<sup>3</sup> Ove siano simultaneamente concessi aiuti per la conduzione aziendale agricola e crediti d'investimento, i due provvedimenti devono essere concordati. A tale scopo, i servizi cantonali previsti negli articoli 2 e 26, purché non coincidano, devono collaborare strettamente.

### Art. 28 cpv. 3 e 4 (nuovo)

<sup>3</sup> I mutui accordati o garantiti mediante fideiussione devono avere una congrua durata, ma ordinariamente non superiore a 25 anni, ed essere restituiti nel termine stabilito.

<sup>4</sup> L'aiuto per la conduzione, giusta l'articolo 25 lettera b, è concesso unicamente in forma di mutui senza interesse.

*Art. 30 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il servizio cantonale competente (art. 26), dopo aver esaminato la domanda, decide sulla concessione dell'aiuto. Esso comunica la decisione anche al servizio federale competente.

*Art. 34 cpv. 2*

<sup>2</sup> Alle spese della Confederazione è sopperito con il Fondo di sdebitamento, nella misura in cui non sia adoperato per questo scopo né per la copertura della quota federale alle perdite derivanti da fideiussione di crediti d'investimento (art. 24 cpv. 4). Saranno concessi altri mezzi finanziari secondo i bisogni e tenuto conto della situazione finanziaria della Confederazione.

*Art. 46 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> I Cantoni designano un'autorità di ricorso davanti alla quale possono essere impugnate le ordinanze e le decisioni dei servizi cantonali competenti (art. 2 e 26). L'autorità di ricorso comunica le sue decisioni parimenti al servizio federale competente, allegando, nei casi previsti all'articolo 49 capoverso 2, l'inserito completo.

<sup>3</sup> Nel caso di diniego del permesso d'annullare o di modificare un divieto di frazionamento in conformità dell'articolo 7 capoversi 2 e 4, è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale secondo gli articoli 97 e segg. della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria.

*Art. 49 cpv. 2 e 4 (nuovo)*

<sup>2</sup> Contro le decisioni cantonali di domande o ricorsi concernenti un credito d'investimento il cui oggetto, da solo o insieme con quello d'altre decisioni emesse a favore del medesimo assegnatario nei tre anni precedenti, superi, con riserva del capoverso 4, il valore di 75 000 franchi, in forma di mutui o di fideiussioni, la Confederazione può fare opposizione nel termine di 40 giorni dalla notificazione, qualora si fondino su accertamenti di fatto inesatti o incompleti, violino il diritto o siano inadeguate. La Confederazione medesima pronuncia sulla questione. Essa può incaricare le autorità cantonali di prima istanza (art. 2) di completare gli accertamenti di fatto.

<sup>4</sup> Se i crediti d'investimento sono concessi in forma di crediti di costruzione giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera e, è determinante, nel senso del capoverso 2, una somma di fr. 100 000.

## II

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti accaduti mentre erano in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 ottobre 1971.

Il presidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 8 ottobre 1971.

Il presidente: **Weber**

Il segretario: **Hufschmid**

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 8 ottobre 1971.

**Per ordine del Consiglio federale svizzero,**

**Il cancelliere della Confederazione:**

**Huber**

Data della pubblicazione: *15 ottobre 1971.*

Termine d'opposizione: *13 gennaio 1972.*

## **Legge federale che modifica quella su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (Dell'8 ottobre 1971)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1971
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.10.1971
Date	
Data	
Seite	634-639
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 416

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.